



Città di Foggia

ORDINANZA SINDACALE

nr. 56 del 29/05/2013

OGGETTO: Disposizioni in materia di distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario lungo le strade di tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende effettuano promozione commerciale attraverso il sistema di volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle auto in sosta e su qualsiasi manufatto esposto al pubblico, compresi i pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale;

CONSIDERATO che tali forme di pubblicità sono spesso causa di depositi di rifiuti di difficile raccolta e quindi di imbrattamento del suolo pubblico con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

ATTESO CHE l' enorme quantità e la quasi incessante presenza di materiale pubblicitario delle più svariate dimensioni sia suolo pubblico che su beni di proprietà comunale provoca un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di

salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, e regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 507/1993;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 VISTO il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

1. con effetto immediato per tutti i giorni dell'anno e per l'intero territorio comunale, è fatto divieto a tutte le aziende e le società di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro luogo o struttura non regolarmente autorizzati;
2. è fatto divieto altresì di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. è fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni- sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
4. la distribuzione di volantini, depliant, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette condominiali appositamente destinate alla ricezione di pubblicità o con la consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e attività commerciali previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni di distribuzione;
5. è fatto obbligo ai titolari delle ditte che intendano effettuare la distribuzione di volantini pubblicitari sul territorio comunale, di fornire l'elenco del personale incaricato alla distribuzione, dichiarando contestualmente con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro ed allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità;
6. gli incaricati a qualsiasi titolo dell'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio effettuata nei modi disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini sulle aree pubbliche e sui suoli privati;
7. in occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate, in tali casi comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si

mostrino interessati a riceverlo;

8. qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti su suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici uffici, e in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i responsabili materiali della violazione, incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario, e l'obbligato/solidale azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del Decreto Legislativo nr. 152/2006 nella misura di:

- a) Per le aziende commissionarie: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (euro cento/00) a € 600,00 (euro seicento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 (euro dieci/00) a € 60,00 (euro sessanta/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- c) Per i cittadini proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 Legge 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

9. Non è soggetta all'osservanza delle suddette prescrizioni la distribuzione a mano di volantini pubblicitari riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio e dalle altre istituzioni pubbliche, riguardanti inoltre l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e onlus.

DEMANDA

1. Al dirigente del Servizio Attività Economiche e al Comando di Polizia locale l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la massima diffusione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;

2. Al Comando di Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e trasmessa al Comando Stazione

Carabinieri di Foggia.

Contro la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

IL SINDACO
Gianni Mongelli